



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Declinazione e validazione del Piano di concordato concordato (anche) alla luce del Correttivo *ter*

Genova, 11 dicembre 2024

Daniele Lippi



Pietro Paolo Papaleo



sommario

- Inquadramento
 - Contenuti minimi obbligatori del piano
 - Operazioni straordinarie e modifica del piano di concordato
 - Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione»
 - Trattamento dei crediti prelatizi e transazione fiscale
 - Finanza prededucibile
 - Pagamento dei crediti pregressi
 - Attestazioni nel concordato preventivo
-

sommario

■ **Inquadramento**

- Contenuti minimi obbligatori del piano
 - Operazioni straordinarie e modifica del piano di concordato
 - Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione»
 - Trattamento dei crediti prelatizi e transazione fiscale
 - Finanza prededucibile
 - Pagamento dei crediti pregressi
 - Attestazioni nel concordato preventivo
-

inquadramento del concordato preventivo (1/10)

- **procedura di concorso e [principale] strumento di superamento della crisi d'impresa e/o dell'insolvenza alternativo alla LG**
- E' introdotto con P.U.: **Ricorso** ex art.40 CCI, anche con «riserva» ex art. 44 CCI
- si sostanzia in una **Proposta** di soddisfo dei creditori (e dei loro crediti), sulla base di un sottostante **Piano** di ristrutturazione dal contenuto minimo obbligatorio
- **il piano può avere finalità di risanamento [CP con continuità] o finalità di liquidazione [CP con liquidazione]**
- **consente (proposta di) falcidia creditori erariali) (art. 88) con cram down**
- la regola generale di distribuzione dell'attivo è quella dell'*ABSOLUTE PRIORITY RULE* (APR), che – a determinate condizioni – può essere derogata [nel cp con continuità in favore della c.d. **RELATIVE PRIORITY RULE** (RPR)]
- Deve essere attestato da un **PROFESSIONISTA INDIPENDENTE**
- Deve essere munito di **ATTESTAZIONE DI DEGRADO** x falcidia creditori prelatizi
- **RICHIEDE NOMINA CG**
- Ha efficacia erga omnes
- Il CP con continuità può essere omologata anche per effetto del c.d. **CROSS CLASS CRAM DOWN** (RISTRUTTURAZIONE TRASVERSALE)
- **Può esser modificato post omologazione (nuovo art. 118 bis)**



inquadramento del concordato preventivo (2/10)

mappatura principali modifiche correttivo *ter*

art. 84 ss. CCII

art. 84 co. 6 - 7

- regole distributive del valore [del concordato con continuità

art. 85 co. 3

- classamento obbligatorio PMI

art. 87 co. 1

- implementato contenuto minimo Piano e definizione valore di liquidazione

art. 88

- modifica TFP e coordinamento cram down – cross class cram down in CpC

art. 92

- rafforzato ruolo CG in CpC [che può affiancare debitore e creditori in negoziazione eventuali modifiche del piano o della proposta

art. 94 nuovo
co. 6 bis

- applicazione disciplina offerte concorrenti (art. 91) qualora il piano prevedere offerta affitto o cessione azienda

art. 109 nuovo
co. 5 bis

- definizione criterio di scelta x omologazione in caso di approvazione di più proposte concorrenti che si fondano su piani differenti

art. 112 co. 2

- chiarito meccanismo ristrutturazione trasversale (cross class cram down) in CpC

nuovo art.
114 bis

- specifica disciplina sul liquidazione dei beni nel Concordato con continuità

nuovo art.
118 bis

- introdotto procedimento modifica piano *post* omologazione


inquadramento del concordato preventivo (3/10)

Finalità (e tipologie) del concordato (art. 84 co. 1 CCI)

Finalità del CP



[sulla base di un piano]
***soddisfacimento dei creditori in misura
non inferiore a quella realizzabile in caso
di liquidazione giudiziale***



tipologie del CP
[e del sottostante PIANO]



- ***Continuità aziendale***
- ***Liquidazione patrimonio, anche
con cessione di beni***
- ***Attribuzione attività ad assuntore***
- ***..qualsiasi altra forma***

inquadramento del concordato preventivo (4/10)

Declinazione giuridica «concordato di liquidazione»

Art. 84 CCI

4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta:

- **prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda**
- e
- **assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.**

Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli art. 2740 e 2741 c.c. purché sia rispettato il requisito del 20%.

Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo [dai soci] senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali

inquadramento del concordato preventivo (5/10)

Regole distributive attivo – deroghe nel concordato preventivo

concordato di liquidazione

art. 84 co. 4 CCII

Art. 2740 c.c. – Responsabilità patrimoniale

Art. 2741 c.c. – Concorso dei creditori e cause di prelazione

L'attivo in favore dei creditori **DEVE ESSERE** distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la **regola della priorità assoluta (APR)** (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore)



Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli art. 2740 e 2741 c.c. purché sia rispettato il requisito del 20%.

Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

concordato con continuità

art. 84 co. 6 CCII

il **valore di liquidazione** [di cui all'art. 87, co. 1, lett. c] è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (APR) **[e di quanto previsto dal co. 5]**

per il **valore eccedente quello di liquidazione** **[ai fini del giudizio di omologazione]** è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (**RPR**)

Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma



inquadramento del concordato preventivo (6/10)



Appello Brescia 17.11.2024

respinta tesi reclamante secondo la quale l'apporto di finanza esterna rientrerebbe nella definizione di valore eccedente quello di liquidazione ed ha affermato che

**valore eccedente
quello di liquidazione**



attiene a

«un surplus concordatario, derivante dall'attuazione del concordato e nella disponibilità degli organi della procedura chiamati a ripartirlo secondo i criteri distributivi previsti dal piano, purché conformi al dettato dell'art. 84 CCII»

risorse esterne



attiene a

«finanze esterne di terzi del tutto svincolati da rapporti con i creditori»

inquadramento del concordato preventivo (7/10)

Classamento creditori

Art. 85 co. 1 CCI – principio generale

art. 2, lett. r) CCI: «**classe di creditori**»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei

Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse

Art. 85 co. 2 CCI - classamento «obbligatorio»

La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i:

- creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento
- creditori titolari di garanzie prestate da terzi
- creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro
- creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

Art. 85 co. 3 CCI – concordato con continuità

3. Nel CPC la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria.

I creditori prelatizi interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, co. 5 [non soddisfatti in denaro entro 180 gg da omologazione e la cui garanzia resti ferma sino alla liquidazione], sono suddivisi in classi.

Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro 5 milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro 10 milioni e un numero medio di dipendenti pari a 50

Art. 85 co. 5 CCI



4. Fermo quanto previsto dall'art. 84, co. 5 (falcidia privilegiati), 6 (APR vs RPR) e 7 (solo APR per i crediti dei lavoratori), il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Approvazione del concordato - principio generale

art. 109 CCII

concordato di liquidazione (co. 1)

- **è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto**
- nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto
- ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

concordato con continuità (co. 5)

- **è approvato se tutte le classi votano a favore**
- in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i 2/3 dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno il 50% del totale dei crediti della medesima classe
- in caso di mancata approvazione si applica art. 112, co. 2
- **I creditori prelatizi non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro 180 giorni da omologazione** e purché la garanzia reale che assiste il credito resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., il termine di cui al quarto periodo è di 30 giorni. [Se non ricorrono tali condizioni, i creditori prelatizi votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

inquadramento del concordato preventivo (9/10)

Omologazione con *cram down* del concordato con continuità (1/2)

1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

(...)

f) **in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente**, (...)

art. 112 CCII

cross class cram down

art. 112 co. 2 CCII

2. **Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore (...),** omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione, **come definito dall'art.87, co. 1, lettera c)**, è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'art. 84, co. 7;
- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito
- d. **la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi**, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, **oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:**
 - 1) **ai quali è offerto un importo non integrale del credito**
 - 2) **che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione**

inquadramento del concordato preventivo (10/10)

Omologazione con *cram down* del concordato con continuità (2/2)

T. Torino 11.11.2024

«(...) occorre che il Commissario Giudiziale, al fine di accertare l'avveramento del requisito di cui sopra (e cioè il n. 2 della lettera d), predisponga un **calcolo ad hoc** in cui:

- a) in primo luogo **sommi il valore presunto di liquidazione giudiziale e il surplus concordatario;**
- b) secondariamente **simuli una distribuzione di tutto l'attivo concordatario secondo la regola dell'APR**
- c) **verifichi se, applicando il criterio dell'APR, vi sia una classe di creditori privilegiati che avrebbe potuto, con l'utilizzo di questo criterio (APR), incassare una somma maggiore rispetto a quanto riconosciuto nel piano concordatario (...) e che, nonostante ciò, abbia votato favorevolmente a tale piano concordatario, subendo così un trattamento deteriore (trattasi della c.d. classe "maltrattata")»**

«(...) operare una comparazione tra una proposta concordataria “reale” e un contesto puramente ipotetico o virtuale, poiché l'applicazione alternativa non riguarda l'effettivo scenario della liquidazione giudiziale ma solo quello ipotetico, comprensivo anche del valore di ristrutturazione che non sussisterebbe in caso di liquidazione giudiziale e non verrebbe realmente attribuito alla classe di creditori “svantaggiata”»

sommario

- Inquadramento

- **Contenuti minimi obbligatori del piano**

- Operazioni straordinarie e modifica del piano di concordato
 - Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione»
 - Trattamento dei crediti prelatizi e transazione fiscale
 - Finanza prededucibile
 - Pagamento dei crediti pregressi
 - Attestazioni nel concordato preventivo
-

Contenuti minimi obbligatori del piano (1/7)

Contenuto del piano di concordato

art. 87, co 1°, CCII

«Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:» elementi generici e specifici per ogni tipologia di piano

Cass. Civ., Sez. 1°, 22 luglio 2022, n. 22988

«la proposta consiste nel contenuto negoziale del concordato, mentre il piano ha la diversa funzione di illustrare la descrizione analitica delle modalità e dei tempi con cui verrà adempiuta la proposta..»

Art. 39 – Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Deposito presso il Tribunale:

- 1- scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- 2- dichiarazioni dei redditi di tre esercizi precedenti
- 3- dichiarazioni Irap e dichiarazioni annuali Iva di tre esercizi precedenti;
- 4- bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- 5- una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, **con periodicità mensile** (allineamento art. 44, co. 1°, lett. c) – «domanda in bianco»);
- 6- stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- 7- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 8- l'elenco nominativo dei creditori;
- 9- elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose.

Contenuto del piano di concordato

art. 87, co 1°, CCII

Lett. a) «l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della **situazione economico-patrimoniale finanziaria** dell'impresa e della posizione dei lavoratori»

1- *Parti correlate* → IAS 24 → valutazione di esclusione dalla votazione ex art. 109, co. 6°

2- *Situazione economico-patrimoniale finanziaria* → ricostruzione per i soggetti in contabilità semplificata

3- *Posizione dei lavoratori* → interpretazione: posizione assunta dai rappresentanti dei lavoratori

Lett. b) «una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento»

Cause della crisi → Disclosure circa eventuali «altri atti di frode»

Contenuto del piano di concordato

art. 87, co 1°, CCII

Lett. c) *«il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese»*

Lett. d) «le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito»

Indicazione della tipologia di intervento con la specifica delle modalità e dei tempi di adempimento del piano.

«qualsiasi forma» → richiamo dell'art. 84, co.1°.

Contenuto del piano di concordato

art. 87, co 1°, CCII

Lett. e) «gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria»

Modifiche correttivo ter:

- 1- effetti dell'adempimento sul piano finanziario anche in caso di concordato liquidatorio;
- 2- in caso di concordato in continuità il piano deve prevedere il riequilibrio non solo finanziario ma anche economico.

→ In realtà va esteso anche alla tenuta del capitale sociale → art. 89

Lett. f) «ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente»

Il correttivo ter ha esteso esplicitamente l'ambito di applicazione al concordato in continuità indiretta

→ analisi andamentale prospettica dell'attività in capo al cessionario per garantire l'integrale pagamento del corrispettivo.

Contenuto del piano di concordato

art. 87, co 1°, CCII

Lett. g) «gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano»

Lett. h) «le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo»

Lett. i) «le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati»

Lett. l) «le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato»

Lett. m) «le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe»

Lett. n) «le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate»

Ad esempio i creditori postergati, i chirografari soddisfatti integralmente etc..

Contenuto del piano di concordato

art. 87, co 1°, CCII

Lett. o) «le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni»

Lett. p) «l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato»

Lett. p-bis) «l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito»

Crediti garantiti da MCC o SACE → rischio che un finanziamento chirografario si «trasformi» integralmente o parzialmente in privilegiato detenuto dal garante.

Contenuto del piano di concordato

art. 87, co 2°, CCII

Art. 87, comma 2° «Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale»

Concordato liquidatorio → art. 84 co. 4°

Concordato in continuità → interpretazione non agevole:

- art. 84, co. 1° - **principio di equivalenza**
- art. 112, co. 3° e 5° - **omologa del concordato opposto se soddisfo non inferiore alla liquidazione giudiziale**
- art. 7, co. 2° - **preferenza di altre procedure rispetto alla liquidazione giudiziale**

→ art. 40, co. 2° → causa petendi, ossia le ragioni alla base del ricorso

sommario

- Inquadramento
 - Contenuti minimi obbligatori del piano
 - **Operazioni straordinarie e modifica del piano di concordato**
 - Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione»
 - Trattamento dei crediti prelatizi e transazione fiscale
 - Finanza prededucibile
 - Pagamento dei crediti pregressi
 - Attestazioni nel concordato preventivo
-

Introduzione all'art. 116

art. 116 CCII

Trasformazione, fusione o scissione



Individuazione specifica delle operazioni soggette alla disciplina

Obiettivo: consentire il risanamento attraverso interventi strutturali

Fusioni e scissioni

Strumenti per accorpare risorse o separare rami d'azienda non strategici

→ aggregazione attività e passività

→ isolare attività sane da quelle deteriorate

Trasformazioni

Mutamento della forma societaria per un miglior adattamento alle esigenze di risanamento

→ modifica governance e semplificare l'organizzazione

Operazioni straordinarie e modifica del piano di concordato (2/9)

Introduzione all'art. 116

art. 116 CCII

Tentativo di coordinare le norme Cod. civ. con quelle del CCII

Celerità e certezza della procedura ↔ pregiudizio dei creditori

Principali deroghe alle norme Cod. Civ.

1- L'opposizione all'omologazione è l'unica forma consentita per contestare la validità dell'operazione (art. 116, co. 1°)

Massima Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato n. 91/2024

Una volta pronunciata la sentenza di omologa del concordato è legittimo stipulare l'atto di fusione attuativo di una fusione prevista nel piano di concordato, senza che assumano alcuna rilevanza i termini previsti nell'art. 2503 c.c., che è norma disapplicata anche rispetto alle società partecipanti alla fusione diverse da quella che ha presentato domanda di concordato preventivo.

2- Irreversibilità degli effetti in caso di risoluzione o annullamento del concordato (art. 116, co. 3°)

Sostituito integralmente il precedente comma 4°: «Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile»

Le modifiche del correttivo *ter*

art. 116 CCII

1° comma: *«Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la società debitrice e le altre società partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge.»*

Modifiche principali:

1- Eliminato il periodo *«la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione»* → **scongiurare opposizioni previste dal codice civile**

2- Idonea forma di pubblicità prima non prevista → **deposito al RI del piano, del progetto di fusione o di scissione e degli altri documenti**

Le modifiche del correttivo *ter*

art. 116 CCII

2° comma: *«L'opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.»*

Modifica principale:

1- Termine tra la data dell'ultima delle iscrizioni e l'udienza fissata di almeno 45 giorni

3° comma: *«Le operazioni di cui al comma 1 non possono essere attuate fino a quando il concordato non è omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della società debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre società partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.»*

Modifica principale:

1- Concessa facoltà di attuare l'operazione anche prima dell'omologa

Le modifiche del correttivo *ter*

art. 116 CCII

4° comma: *«Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidità delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non può essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidità della deliberazione e il credito è soddisfatto come credito prededucibile.»*

Modifica principale:

1- Irreversibilità delle operazioni



5° comma: *«La disciplina di cui al comma 4 trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.»*

6° comma: *«Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino alla loro attuazione.»*

Introduzione alle modifiche del piano

art. 118-bis CCII

Inserito con il correttivo *ter*, prevede la possibilità del debitore di apportare modifiche sostanziali al piano dopo l'omologa
(allineamento art. 58, co. 2°, ccii)



NO MODIFICA DELLA PROPOSTA OMOLOGATA

Duplici finalità:

- *Formalizzare le modifiche per il corretto adempimento della proposta*
- *Protezione dell'azione revocatoria dei nuovi atti attuativi*

Introduzione alle modifiche del piano

art. 118-bis CCII

Modifiche «sostanziali»

Principi di attestazione dei piani di risanamento – delibera CNDCEC 16 dicembre 2020 (par. 9.2.2)

«La modifica del Piano è sostanziale quando si verificano congiuntamente tutte le seguenti situazioni:

- a. Si verifica uno scostamento rispetto al contenuto ed alle previsioni del Piano, tale da incidere sulla realizzabilità dello stesso (e non consentire il rispetto) sui tempi e sulle modalità del percorso di superamento della crisi;*
- b. Lo scostamento non è assorbito da risparmi (saving) e/o correttivi e meccanismi di aggiustamento -art. 87, co. 1° lett. i)*
- c. Occorra modificare le intenzioni strategiche del Piano.»*

Modifiche non sostanziali

Non si rendono necessari gli adempimenti previsti dall'art. 118-bis.

Modificazioni del piano *post* omologa

art. 118-bis CCII

1° comma: *«Se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1.»*

Quattro fasi:

- 1- Redazione del piano modificato da parte del debitore → contenuti ex art. 87, co. 1°
- 2- Rinnovo attestazione ex art. 87, co. 3° → particolare attenzione alla fattibilità rispetto alla proposta omologata;
- 3- Trasmissione al Commissario giudiziale;
- 4- Il Commissario riferisce al Tribunale → parere sulla natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta

Modificazioni del piano *post* omologa

art. 118-bis CCII

2° comma: *«Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.»*

3° comma: *«Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48, commi 1, 2 e 3, e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato..»*

Ruolo del Tribunale – solo verifica la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta

sommario

- Inquadramento
 - Contenuti minimi obbligatori del piano
 - Operazioni straordinarie e modifica del piano di concordato
 - **Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione»**
 - Trattamento dei crediti prelatizi e transazione fiscale
 - Finanza prededucibile
 - Pagamento dei crediti pregressi
 - Attestazioni nel concordato preventivo
-

Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione» (1/13)


Cessione di beni

Precedente formulazione

Art. 114

Cessioni di beni

1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.



Art. 114

**Disposizioni sulla liquidazione nel
concordato liquidatorio**

Art. 114-bis

**Disposizioni sulla liquidazione nel
concordato in continuità**

Liquidazione nel concordato liquidatorio

art. 114 CCII

1° comma: *«Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.»*

Nomina del liquidatore/i parrebbe obbligatoria in ogni caso, anche se la liquidazione fosse avvenuta prima

Tribunale di Firenze, 10 luglio 2024 – Pres. Dott. Legnaioli

Il Tribunale *«ritiene ... che la nomina del liquidatore sia necessaria, non prevedendo più l'art. 114 CCI la clausola che il concordato possa disporre diversamente, contenuta invece nel previgente art. 182 l.f., e avendo il liquidatore il compito, non solo di liquidare i beni sociali, ma anche quello di esercitare o proseguire ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, l'azione sociale di responsabilità... Si osserva che nel concordato con cessione dei beni ai creditori, a differenza di quello in continuità aziendale, il debitore perde la possibilità di gestire e disporre dei beni ceduti in favore di un terzo soggetto, nominato dal tribunale, che opera nell'interesse dei creditori e sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato.»*

Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione» (3/13)

Liquidazione nel concordato liquidatorio

art. 114 CCII

1-bis comma: *«Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalità attraverso le quali il liquidatore dà idonea pubblicità delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti.»*

Nessun richiamo esplicito alle modalità di cui all'art. 91 ccii → forma libera

2° comma: *«Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.»*



CCII

D.L. 6 settembre 2011, n. 159

Curatore nella liquidazione giudiziale

Amministratore Giudiziario

Liquidazione nel concordato liquidatorio

art. 114 CCII

3° comma: «*Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.*»

4° comma: «*Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. **Le cancellazioni** delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, **sono effettuate** su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.*»



Esplicito richiamo alla liquidazione giudiziale

Liquidazione nel concordato liquidatorio

art. 114 CCII

5° comma: *«Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia **nel fascicolo informatico**.»*

Obbligo commissario → art. 118, co. 1°

6° comma: *«Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia **nel fascicolo informatico**.»*

Integra l'obbligo di cui al già richiamato art. 231 – Rendiconto del Curatore

Liquidazione nel concordato in continuità

art. 114-bis CCII

1° comma: *«Quando il piano del concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale può nominare uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.»*

2° comma: *«Se il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte ai sensi dell'articolo 91.»*

Facoltà per il Tribunale di nominare uno o più liquidatori → se non individuato offerente

(se è stato individuato offerente → procedura prevista dall'art. 91 ccii)

Gestione delle operazioni di vendita da parte del liquidatore secondo i principi di pubblicità e trasparenza

Liquidazione nel concordato in continuità

art. 114-bis CCII

3° comma: *«In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, è effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.»*

Richiamo agli effetti traslativi delle vendite forzate

Cancellazione delle iscrizioni effettuata dal Giudice

Offerte concorrenti

art. 91 CCII

Obiettivi principali

1- Miglior soddisfacimento dei creditori

2- Scongiorare il rischio di offerte «preconfezionate» in danno ai creditori

Aspetto innovativo:



Fase preliminare → manifestazioni di interesse, senza le quali non ha luogo la successiva procedura competitiva

Offerte concorrenti

art. 91 CCII

1° comma: *«Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.»*

2° comma: *«La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.»*

Ambito di applicazione:

*Piano di concordato contenente un'offerta
Irrevocabile d'acquisto*

- 1. Soggetto già individuato
- 2. Oggetto trasferimento azienda, ramo o beni
(anche affitto d'azienda con o senza opzione)
- 3. A titolo oneroso

Offerte concorrenti

art. 91 CCII

3° comma: *«Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva.*



4° comma: *«Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la **vendita avviene davanti al giudice.**»*


5° comma: *«La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.»*

Offerte concorrenti

art. 91 CCII

6° comma: «Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.»

7° comma: «Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.»



Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione» (12/13)

Offerte concorrenti

art. 91 CCII

Nessuna offerta



10° comma: *«Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1.»*

Pervengono offerte



8° comma: *«Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.»*

9° comma: *«Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.»*



Termini ex art. 105, co °4

Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione» (13/13)

Offerte concorrenti

art. 91 CCII

11° comma: *«Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a).»*



c.d. «Domanda in bianco»

L'ambito di applicazione dell'art. 91 ricomprende anche gli aumenti di capitale e le altre operazioni straordinarie?



Incomparabilità dell'offerta principio dell'autonomia patrimoniale

sommario

- Inquadramento
- Contenuti minimi obbligatori del piano
- Operazioni straordinarie e modifica del piano di concordato
- Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione»

■ **Trattamento dei crediti prelatizi e transazione fiscale**

- Finanza prededucibile
- Pagamento dei crediti pregressi
- Attestazioni nel concordato preventivo



1. «attestazione di degrado» ex art. 85, co. 4 CCII
 2. rapporto tra «attestazione di degrado» ed «attestazione generale»
 3. trattamento dei crediti tributari e previdenziali
-

1. Attestazione di degrado ex art. 84 co. 5 CCII (1/10)

Falcidia creditori prelatizi – regola generale

Art. 84, co 5 CCI

5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

«attestazione di
degrado»



- ➡ recepita la «prassi» di quantificare le spese di conservazione e/o realizzo dell'attivo (specifiche e quota-parte di spese generali)
- ➡ confermato che il riferimento debba essere al valore di liquidazione (...in ipotesi di «liquidazione giudiziale»)
- ➡ (tema) della data di riferimento della relazione

1. Attestazione di degrado ex art. 84 co. 5 CCII (2/10)

finalità

Consentire (al debitore di) individuare la misura minima della % di soddisfazione dei creditori prelatizi offerta con il concordato, al di sotto della quale la proposta non può essere ammessa, e dunque legittimare la possibilità di prevedere - nel concordato preventivo - il pagamento falcidiato dei creditori prelatizi



contenuto

Esplicitazione iter e risultanze individuazione del presumibile valore di realizzo «netto» in sede di vendita coattiva dei beni o diritti su cui insiste il privilegio o la causa prelatizia, con un'importante riduzione del valore astrattamente considerato

oggetto



Valutazione prognostica del **VALORE DI LIQUIDAZIONE** «giudiziale» dei beni costituenti la «garanzia» dei creditori prelatizi

1. Attestazione di degrado ex art. 84 co. 5 CCII (3/10)

Contenuto «minimo» piano di concordato

Art. 87 co. 1 CCI

[per tutte le tipologie di concordato]

c) il valore di liquidazione ~~del patrimonio~~, alla data della domanda di concordato, ~~in ipotesi di liquidazione giudiziale~~ corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;

g) gli **apporti di finanza nuova** eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano

h) **le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo**

Art. 87 co. 2 CCI

Co. 2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

1. Attestazione di degrado ex art. 84 co. 5 CCII (4/10)

Il valore di liquidazione – funzione

art. 87 co. 1 lett. c CCII

valore (prospettico, ma riferito “*della domanda di concordato*”) comprensivo:

- 1) **dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio**
- 2) **nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese**

- parametro per verificare che il **soddisfacimento dei creditori non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale**
- delimita, in ipotesi di continuità aziendale, il **perimetro applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell’attivo**
- offre al singolo creditore il **diritto individuale di sindacare un potenziale pregiudizio del proprio credito**, mediante l’opposizione all’omologazione del concordato preventivo in continuità azienda

IL CORRETTIVO TER rende, recependo l’orientamento di taluna giurisprudenza, la definizione del valore di liquidazione

1. Attestazione di degrado ex art. 84 co. 5 CCII (5/10)

Il valore di liquidazione - giurisprudenza

Trib. Monza, 18 luglio 2024 [CP in continuità diretta]

- **Per “valore di liquidazione” deve intendersi il valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell’intero patrimonio sociale:**
 - *dovrà pertanto aversi riguardo, anzitutto, al valore dell’azienda unitariamente compresa, considerato che ai sensi dell’art. 214, comma 1, CCI la liquidazione dei singoli beni deve essere disposta soltanto quando risulti prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.*
 - *la valutazione atomistica dei singoli beni componenti l’azienda sarà pertanto idonea a determinare correttamente il “valore di liquidazione” soltanto qualora risulti che, nell’ambito della liquidazione giudiziale, non potrà procedersi alla vendita dell’azienda (il che accade, ad esempio, qualora l’attività aziendale sia fortemente ricollegata all’apporto personale dato dall’amministratore, che verrebbe meno nell’ambito della liquidazione giudiziale).*
 - *nella determinazione del “valore di liquidazione” dovrà inoltre tenersi conto delle utilità derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli amministratori.*

1. Attestazione di degrado ex art. 84 co. 5 CCII (6/10)

azioni risarcitorie e recuperatorie (giurisprudenza)

T. Brescia 8.4.2021

[nel concordato con continuità aziendale indiretta e con transazione fiscale] nel confrontare la prospettiva concordataria e quella fallimentare, l'attestatore deve prendere in considerazione anche il possibile ulteriore attivo ricavabile nell'ambito della procedura fallimentare dall'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, evidenziando altresì le ragionevoli prospettive di recupero con specifico riferimento alla solvibilità di questi ultimi

Ordinanza Cass. 17106 del 15.06.2023

in tema di CP, la relazione ex art. 160 co. 2 L.F. deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire le azioni risarcitorie o revocatorie, necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e per l'adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere la posizione da assumere verso la proposta.

1. Attestazione di degrado ex art. 84 co. 5 CCII (7/10)

iter logico – sviluppo dell'attestazione di degrado

- determinazione **teorico valore del ricavato** – in ipotesi di liquidazione giudiziale – **dei beni sociali sui cui insistono cause di prelazione**
 - individuazione del **valore di mercato «recuperabile» dei beni (A)**
 - individuazione dei presumibili costi di conservazione e realizzo e/o beni **(B)**
 - determinazione del **valore liquidabile «netto» (A) – (B)**
- **declinazione prospettiva *recovery* creditori**
- [tema della] individuazione del valore ritraibile da azioni risarcitorie e/o recuperatorie eventualmente esperibili in ipotesi di liquidazione giudiziale

il CCI non richiede
(più) che tale
relazione venga
«giurata»

1. Attestazione di degrado ex art. 84 co. 5 CCII (8/10)

Attestazione di degrado – indice

1 PREMESSA E SVOGLIMENTO INCARICO

- 1.1 *Incarico e dichiarazione Professionista Indipendente*
- 1.2 *Ragioni e finalità ed oggetto della stima*
- 1.3 *Limitazioni incarico*
- 1.4 *Approccio metodologico ed attività svolta*
- 1.5 *Documentazione esaminata*
- 1.6 *Struttura e contenuto della relazione*

2 SOCIETA' E CONCORDATO CON CONTINUITA'

- 2.1 *Informativa generale*
- 2.2 *Diagnostico e cause della crisi [rinvio]*
- 2.3 *Piano e Proposta di concordato*

3 ATTIVO REALIZZABILE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- 3.1 *Verifica condizioni per il realizzo dell'azienda in esercizio*
- 3.2 *Situazione patrimoniale di riferimento*
- 3.3 *Analisi quali-quantitativa dell'attivo aziendale*
- 3.4 *Segue: le perizie valutative dei beni*
- 3.5 *Attivo ritraibile dal realizzo dell'azienda in esercizio*
- 3.6 *Attivo ritraibile dal realizzo atomistico beni aziendali*
- 3.7 *Attivo ritraibile da eventuali azioni di responsabilità*
- 3.8 *Attivo ritraibile da eventuali azioni revocatorie*
- 3.9 *Vendita atomistica vs Vendita azienda in esercizio*
- 3.10 *Sintesi valori teorico di liquidazione giudiziale*

4 PASSIVO ESIGIBILE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- 4.1 *(data di) apertura ed inizio della liquidazione giudiziale*
- 4.2 *Stima oneri prededucibili*
- 4.3 *Indebitamento concorsuale privilegiato*
- 4.4 *Indebitamento concorsuale chirografario*
- 4.5 *Sintesi fabbisogno da liquidazione giudiziale*

5 RECOVERY CREDITORI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

6 CONCLUSIONI E ATTESTAZIONI DI VALORI

1. Attestazione di degrado ex art. 84 co. 5 CCII (9/10)

Attestazione di degrado – data di riferimento

4. “DATE DI RIFERIMENTO” DELLA PERIZIA

La presente perizia deve essere riferita ad una data adeguata alle finalità della stima stessa, nel caso di specie rinvenibile nell'individuazione (*rectius* conferma) delle condizioni (di ammissibilità giuridica) del Concordato V sotto il profilo del trattamento delle sopra individuate categorie di creditori concorsuali.

A tali fini dovrà individuare due distinte date di riferimento:

- 1) l'una per l'individuazione del valore di realizzo dei beni oggetto di garanzia (attività che - ove la garanzia sia il privilegio ex art- 2758 c.c. - richiede la previa verifica dell'esistenza del bene stesso);
- 2) l'altra per l'identificazione/accertamento dell'indebitamento per l'Iva di rivalsa;

Con riguardo alla finalità sub 1, il riferimento deve essere quello della (teorica ed alternativa) liquidazione coattiva dei beni e dei diritti oggetto della presente stima.

In particolare, l'inizio della (teorica) liquidazione coattiva (fallimentare) è ragionevolmente individuabile in un momento non inferiore a 6 mesi dalla redazione della presente stima, quindi, convenzionalmente individuabile al 30.05.2021

Con riferimento alla finalità sub 2:

1. la quantificazione del credito per Iva di rivalsa deve essere eseguita (*rectius* riferita) alla data del 03.11.2019, data apertura del concorso;

2. l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento del privilegio speciale ex art. 2758 c.c. va riferito ad una data successiva quella di apertura del concorso: a tal fine, l'esperto ha convenzionalmente assunto - per l'accertamento dell'esistenza dei beni sui cui il privilegio di specie è “teoricamente” esercitabile - la data del 16.11.2020, coincidente con il momento in cui è stata formalizzato la chiusura delle verifiche in oggetto.

1. Attestazione di degrado ex art. 84 co. 5 CCII (10/10)

Attestazione di degrado – stima oneri prededucibili in LG

Descrizione	imputazione massa
Compenso curatore	generale
Compenso CG medio tempore maturato	generale
Spese software procedura liquidazione giudiziale	generale
Spese di procedura prenotate a debito (spese campione)	generale
Spese perito per stima azienda - mob	specifica mobiliare
Spese perito per inventario	specifica mobiliare
Spese consulente del lavoro	specifica mobiliare
Spese legali (recupero crediti, opposizioni SP, contenziosi	specifica mobiliare
Spese legali per assistenza nell'azione responsabilità	specifica mobiliare
Spese perito per stima azienda - imm	specifica - immobiliare
Spese perito per stima beni immobili	specifica - immobiliare
Spese pubblicità bandi vendita azienda - imm	specifica - immobiliare
Spese pubblicità bandi vendita azienda - mob	specifica mobiliare
Spese pubblicità bandi vendita immobili	specifica - immobiliare
IMU/TASI immobili sino a realizzo	specifica mobiliare
TARI immobili sino al realizzo	specifica - immobiliare
Spese assicurazione edanni beni mobili e immobile	generale
Spese bolli auto	specifica mobiliare
Spese condominiali immobili	specifica - immobiliare
Imposta di registro contratto di locazione immobili (50%)	specifica - immobiliare
Spese di vigilanza	generale
Spese utenze energetiche	specifica - immobiliare
Fondo generico contingency	specifica - immobiliare

2. rapporto tra attestazione di degrado e attestazione generale (1/3)

attestazione nel concordato preventivo

Art. 87, co. 3 CCI

Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti:

- la veridicità dei dati aziendali
- e la fattibilità del piano
- e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano



2. rapporto tra attestazione di degrado e attestazione generale (2/3)

Principi di attestazione Versione 2024

4.8 Neutralità dell'attestatore rispetto alle vicende societarie [§ 4.8.3]

- ... in tutti i casi in cui è previsto un giudizio in merito alla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale (i.e. concordato con continuità, tfp in concordato ed in adr), **le attività potenziali derivanti dall'esperimento di azioni risarcitorie e revocatorie devono essere valutate dall'Attestatore sulla base di quanto rappresentato nel Piano.**
- Poiché l'art. 87 CCI richiede l'indicazione di tali elementi, **l'Attestatore dovrà analizzare gli atti gestori alla luce della documentazione esaminata**, filtrando con la sua esperienza professionale i contenuti, **al fine di verificarne la sussistenza dell'esperibilità di quelle azioni di responsabilità chiaramente evidenziate che potrebbero essere promosse dal curatore** a carico degli organi di governance e di controllo. A ciò dovrebbe accompagnarsi la **verifica delle consistenze patrimoniali dei soggetti responsabili**, al fine di valutarne l'utilità concreta e l'incidenza sull'attivo potenzialmente recuperabile in caso di liquidazione giudiziale

2. rapporto tra attestazione di degrado e attestazione generale (3/3)

Principi di attestazione Versione 2024

7.2 Il rinvio all'attestazione di degrado ex art. 84, co. 5, CCI

- [7.2.1] Nel caso concordato che preveda falcidia dei crediti prelatizi ai sensi dell'art. 84, co. 5 CCI, **non compete all'attestatore la pronuncia sulla convenienza della proposta del debitore per i creditori non soddisfatti integralmente. Tale giudizio, infatti, deve emergere dall'attestazione ex art. 84, co. 5, CCI, redatta da un professionista indipendente nominato dal debitore che può essere anche diverso dal professionista attestatore del piano**
- [7.2.2] **Nella relazione l'attestatore deve riportare la sintesi delle valutazioni e delle risultanze dello stimatore**, anche in merito al presumibile ammontare delle spese di procedura, nonché della quota parte di spese generali imputabili in diminuzione del valore di realizzo del bene o dei diritti oggetto di garanzia
- [7.2.3] **Le risultanze dell'attestazione di degrado possono essere utilizzate dall'Attestatore anche ai fini dell'espressione del giudizio di convenienza e MSC. Si applicano i principi stabiliti con riferimento all'utilizzo del lavoro di terzi.** Permane in capo all'Attestatore la responsabilità del proprio giudizio. La collaborazione e scambio di informative con il professionista indipendente incaricato dall'attestazione di degrado è auspicabile per consentire un più celere svolgimento dell'attività nel rispetto dei tempi della procedura.
- [7.2.4] Qualora si renda opportuno conferire incarico di attestazione ex art. 84, co. 5 CCII al medesimo professionista indipendente nominato Attestatore ex art. 87, co. 3, CCI, questi, ai fini di una migliore esposizione illustrativa, potrà redigere un'unica relazione di attestazione, includendo in una apposita sezione le verifiche e le valutazioni sottostanti al giudizio di degrado ex art. 84, co. 5. CCI

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (1/18)

inquadramento

art. 88 CCII

- **sub procedimento “obbligatorio”** - che deve essere azionato quando il piano prevede la falcidia dei debiti fiscali e previdenziali
- necessaria preliminare **attestazione di «capienza»** per definire il «limite» della falcidia (non superiore a quanto ricavabile dalla LG)
- **nel concordato con continuità**, il trattamento del credito fiscale e contributivo deve rispettare le (prevalenti) regole (distributive del valore) disciplinate dall'art. 84, co. 6 e 7
- **necessaria attestazione «di convenienza»** e trattamento non deteriore in caso, rispettivamente, di concordato liquidatorio e di concordato in continuità, (sempre) rispetto all'alternativa della liquidazione “giudiziale”
- (previo) deposito presso enti fiscali di tutta la documentazione del CP, contestualmente al deposito in Tribunale:
 - i creditori erariali consolidano e certificano il loro credito
 - gli enti competenti votano la proposta (in sede di votazione del CP) su parere conforme delle relative direzioni regionali
- **Il tribunale omologa anche con cram down**

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (2/18)

oggetto - ambito applicativo TPF

Transazione fiscale

- **Debiti tributari da dichiarazioni, controlli e da avvisi di accertamento iscritti e non a ruolo** [capitale, interessi, sanzioni, oneri di competenza ADER] **amministrati dalle agenzie fiscali**

Transazione previdenziale

- **Debiti previdenziali da dichiarazioni, da controlli e da avvisi di accertamento iscritti e non a ruolo** [capitale, interessi, sanzioni, oneri di competenza ADER] **gestiti da INPS – INAIL ed altri enti previdenziali**

- **... anche se contestati giudizialmente**

- **(in generale sempre) esclusi i tributi provinciali e comunali [i.e. imu, tari, tosap] in quanto non amministrati dalle agenzie fiscali in forza di legge o convenzione** [vedasi tuttavia Corte dei Conti Regione Toscana – parere 40/2021 inedito]
[«trattabili» secondo le regole generali CP e ADR]

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (3/18)

Giudizi [fiscali] pendenti

[dottrina]

- **ove la controversia venga «inclusa» nella (definitiva per effetto della) transazione fiscale, il giudizio dovrebbe essere sospeso**
- **Ciò in quanto:**
 - **la transazione fiscale non ha effetti novativi**
 - sino a quando la transazione fiscale non è adempiuta non può essere chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere
 - (solo) l'esatto adempimento della transazione fiscale consentirà l'estinzione del giudizio
 - se, nelle more della sospensione, la transazione non venga adempiuta e poi dichiarata «risolta», alla sospensione seguirà la riassunzione del giudizio

Cass. 29.11.2023 n. 33303

In tema di ADR con transazione fiscale ex art. 182 ter L. fall., qualora l'omologazione del Tribunale sopravvenga alla sentenza del Giudice tributario impugnata con il ricorso per Cassazione, il giudizio va definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (4/18)

modifiche del Correttivo ter

- coordinato trattamento crediti erariali (ed il *cram down*) con le regole sul trattamento dei creditori e sull'omologazione del concordato con continuità
- confermata compatibilità del *cram down* fiscale con Cp con continuità
- allineato *iter* su modalità di adesione ed individuazione degli uffici competenti alle modifiche apportate all'art. 63 (sulla transazione fiscale e previdenziale in ADR).

**modifiche, applicabili alle proposte di transazione fiscale presentate successivamente al
28 settembre 2024**

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (5/18)

ambito applicativo e limite della «falcidia»

art. 88 co. 1 CCII

1. **Con il piano di concordato** il debitore, **esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo**, può proporre il **pagamento, parziale anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori** amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei **contributi e premi** amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie **e dei relativi accessori**, **se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente.**



Attestazione di «capienza» che individua il »limite« per la falcidia del debito fiscale e previdenziale



stesso principio per la «falcidia» dei creditori privilegiati



Art. 84, co. 5. CCI

valore di liquidazione

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (6/18)

condizioni di trattamento (1/2)

(...) Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell'art. 84, co. 6 e 7, **se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio**, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. **Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza**, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

art. 88 co. 1 CCII



Deroga al principio di inalterabilità delle cause di prelazione



Sorta (anticipazione) di «*relative priority rule*»



**ordin. Cass,
17155/2022**

!!! nel CP il classamento dei creditori è obbligatorio (nel Cp in continuità) e – in ogni caso - per i crediti erariali «falcidia» !!!

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (7/18)

necessario il «coordinamento» tra

art. 88 co. 1 CCI



se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

artt. 84 co. 6 - 7 – 112, co. 2 CCI



6. per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (RPR)

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c. sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione (...) e sul valore eccedente il valore di liquidazione (...)

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (8/18)

attestazione del professionista indipendente (1/3)

art. 88 co. 2 CCII

L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche:

- nel **concordato liquidatorio**, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale
- nel **concordato in continuità aziendale**, la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale

- ✓ trattasi di **giudizio «speciale» che integra quello di veridicità e fattibilità previsto (ora) dall'art. 87, co. 3**
- ✓ si aggiunge a quello (sempre speciale) richiesto dall'art. 88 co. 1 CCI (attestazione di «capienza»)
- ✓ varia in funzione della tipologia di piano (di concordato) in cui è innestata la falciatura del debito erariale (concordato di liquidazione o concordato con continuità)
- ✓ **strumentale ad (eventuale) *cram dow***

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (9/18)

attestazione del professionista indipendente (2/3)

Principi di attestazione Versione 2024 [All. 3]

giudizio richiesto

- **comparazione tra pagamento proposto con la domanda di concordato e soddisfazione ricavabile dall'alternativo scenario della liquidazione giudiziale**
- per meglio motivare il giudizio di convenienza, talvolta **può risultare utile simulare il probabile piano di riparto concorsuale nella prospettiva dell'alternativo scenario ritenuto praticabile** (proiezione elaborate che tengano conto delle prospettive e tempistiche di realizzo mediamente riscontrabili nella prassi)
- **l'art. 88 non richiede che tale attestazione sia redatta distintamente dalla relazione ex art. 87, co. 3, né che le due relazioni siano redatte da due professionisti distinti** (già Circolare ADE n. 16/E/2018, par. 5.1.2) - **l'attestatore potrà redigere un unico documento**

contenziosi pendenti

- **verificare che il debitore abbia dato evidenza nella proposta dell'esistenza di crediti oggetto di contestazione:**
 - (i) se le controversie non sono oggetto di transazione fiscale**
verificare che **il piano abbia previsto le modalità del relativo soddisfacimento** e nel caso in cui la misura in cui gli stessi risultassero dovuti tramite la costituzione di adeguati fondi rischi (di importi pari alla % di soddisfacimento del credito contestato offerta nella proposta di concordato, tenendo conto altresì dell'importo dell'eventuale quota privilegiata degradata a chirografo nonché delle prospettive degli esiti del contenzioso, anche sulla base di eventuali precedenti gradi di giudizio, e dei pareri resi dai consulenti che assistono il debitore nel contenzioso [**applicabile il principio contabile OIC 31 – Fondi per rischi ed oneri e TFR**])
 - (ii) se le controversie sono oggetto di transazione fiscale**
verificare che il piano (di risanamento o di liquidazione) preveda i pagamenti dipendenti dalla definizione delle controversie contenute nella transazione fiscal

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (10/18)

attestazione del professionista indipendente (3/3)

Principi di attestazione Versione 2024 [All. 3]

dilazione debiti erariali ed arco temporale di piano

- **l'attestatore**, alla pari dei finanziamenti di altra natura (come i mutui) con durata oltre l'arco temporale di piano, **dovrà verificare che l'ammortamento dei debiti sia compatibile e ragionevole rispetto alle prevedibili risorse finanziarie di cui potrà disporre alla fine dell'arco temporale di piano l'impresa risanata**

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (11/18)

adempimenti del debitore

art. 88 co. 5 CCII

- **Copia della proposta e della relativa documentazione**, contestualmente al deposito presso il tribunale, è presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore
- **La documentazione (...)**, unitamente alla **copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi**, è presentata:
 - (i) per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale
 - (ii) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi
 - (iii) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale.

la domanda di transazione non necessariamente deve essere presentata agli Uffici nello stesso giorno in cui viene depositata presso il tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo

(Ris. ADE 3/E/2009)

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (12/18)

adempimenti enti impositori – certificazione del debito

art. 88 co. 5 CCII

- **L'agente della riscossione**, non oltre 30 giorni dalla data della presentazione [della proposta da parte del debitore], **deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso**
- **Gli altri uffici indicati (...), nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione.**
- Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli artt. 105, co. 1, e 106

circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E/2018.:

- **in sede di certificazione, gli Uffici devono verificare istanze di rimborso dei crediti presentate dal debitore negli anni precedenti alla domanda di concordato, nonché i crediti esposti dal medesimo debitore in dichiarazione.** In entrambi i casi, ai fini della quantificazione del debito fiscale complessivo, **dovrà ritenersi operante la compensazione delle somme chieste a rimborso o imputate a credito in dichiarazione con i debiti tributari.** Anche i crediti e le eccedenze di imposta nascenti dalle dichiarazioni fiscali del contribuente dovranno, pertanto, essere liquidate in occasione della certificazione;
- in ordine agli effetti della certificazione, a tale attività non è riconducibile alcuna cristallizzazione del debito tributario: la quantificazione del complessivo debito d'imposta vale, pertanto, ai soli fini della determinazione del voto spettante all'Amministrazione finanziaria in sede di adunanza dei creditori, nonché del quantum da soddisfare in moneta concordataria a seguito dell'omologazione del concordato.

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (13/18)

votazione da parte degli enti impositori

art. 88 co. 6 CCII

- **Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate** il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'art. 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale.
- **Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'art. 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi.
- **Per i contributi previdenziali amministrati dall'INPS e per i premi amministrati dall'INAIL** il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'art. 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale

art. 88 co. 7 CCII

- **Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.**

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (14/18)

cram down fiscale e previdenziale (1/5)

disciplina *ante* correttivo ter

art. 88 co. 2 bis CCII

Il tribunale omologa il concordato preventivo anche **in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **quando:**

- (i) l'**adesione** è **determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, co. 1, e,**
- (ii) anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, **la proposta di soddisfacimento** della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria**

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (15/18)

cram down fiscale e previdenziale (2/5)

esegesi giurisprudenza (1/2)

Mananza di adesione

- Il *cram down* trova applicazione sia nel caso in cui l'amministrazione finanziaria non abbia espresso alcuna voto sulla proposta concordataria sia nel caso in cui abbia manifestato voto contrario all'approvazione della stessa [Cass. 28.10.2024 n. 27782]

Natura eccezionale dell'istituto

- Il *cram down* fiscale ha natura eccezionale e si applica esclusivamente a ragioni di credito di stretta pertinenza dell'ADE o degli enti gestori di forme di assistenza e previdenza obbligatorie, **non potendosi, conseguentemente, estendere all'aggio dell'ADER** [Cass. 12.9.2024 n. 24527]

Natura del giudizio di omologazione

- Il *cram down* fiscale non dà luogo ad un *tertium genus* di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario (che contempla il reclamo), ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità a seconda che siano proposte o meno opposizioni.
- se il creditore erariale non si «costituisce» in opposizione al giudizio di omologazione, non può (poi) **presentare reclamo contro il provvedimento di omologa** [Cass. 10.1.2024 n. 10033]

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (16/18)

cram down fiscale e previdenziale (3/5)

esegesi giurisprudenza (2/2)

Trib. Lucca 18 luglio 2023 – A. Firenze 31.1002023

- Il c.d. cram-down fiscale (ex art. 88, c. 2 bis CCII) non può essere adoperato per realizzare le condizioni per l'applicazione dell'art. 112, co. 2, lett. d) CCII in materia di ristrutturazione trasversale dei debiti
- **l'applicabilità del cram down fiscale ex art. 88 co. 2 bis CCI è estraneo al concordato con continuità aziendale posto che (i) da un lato, l'art. 88 co. 1 CCI mantiene fermo quando previsto, per il concordato con continuità, dall'art. 112, co. 2 CCI e (ii) l'art. 88 co. 2 bis CCI, nel richiamare l'art. 109 co. 1 CCI, fa riferimento al solo concordato liquidatorio, mentre, invece, ai sensi dell'art. 109, co. 5 CCI, il concordato con continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore**

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (17/18)

cram down fiscale e previdenziale (4/5)

post correttivo ter (1/2)

art. 88 co. 3 CCII

cram down - concordato liquidatorio

3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in **mancanza di adesione, che comprende il voto contrario**, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando:

- **l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, co. 1, e, anche**
- **anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento (...) è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.**

3. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali (18/18)

cram down fiscale e previdenziale (5/5)

post correttivo ter (2/2)

art. 88 co. 4 CCII

cram down - concordato con continuità

- **Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, co. 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario**, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, **se la proposta (...) risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.**
- Nell'ipotesi di cui al primo periodo [cross class cram down] il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, co. 2, lett. d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al co. 1. **In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'art. 112, co. 2, lett. d), nn 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.**



precisato che ai fini della ristrutturazione trasversale la classe dei creditori da considerare perché si verifichi la condizione individuata alla lett. d) dell'art. 112 non può essere quella dei creditori erariali se la loro adesione non è stata espressa

sommario

- Inquadramento
- Contenuti minimi obbligatori del piano
- Operazioni straordinarie e modifica del piano di concordato
- Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione»
- Trattamento dei crediti prelatizi e transazione fiscale

■ **Finanza prededucibile**

- Pagamento dei crediti pregressi
- Attestazioni nel concordato preventivo



1. **inquadramento**
 2. **finanza interinale e funzionale**
 3. **finanza esecutiva**
 4. **finanziamento soci**
-

1. inquadramento

il quadro del CCII

art. 22 CCII

Finanziamenti prededucibili autorizzati [in CNC]

art. 99 CCII

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo

art. 101 CCII

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo

art. 102 CCII

Finanziamenti prededucibili dei soci [in concordato preventivo]

Artt. 99, 101 e 102 CCII applicabili anche al **PRO** (art. 64 bis co. 9 CCII)

art. 57 co. 4 bis CCII

Finanziamenti prededucibili funzionali ed esecutivi in ADR

4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. **Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.**

2. finanziamenti interinali e funzionali ex art. 99 CCII (1/5)

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo

art. 99 CCII

Finanza INTERINALE

1. Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 44, co. 1, lettera a), o successivamente, il **debitore**, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre **finanziamenti** in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, **prededucibili, funzionali**:

- **all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo** [o degli accordi di ristrutturazione dei debiti] **ovvero all'apertura e**
- **allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.**

2. [necessaria] **relazione di un professionista indipendente**, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. **La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.** [T. Bergamo 26.6.2024 – T. Benevento 21.4.2016 su art. 182 *quinquies*]

2. finanziamenti interinali e funzionali ex art. 99 CCII (2/5)

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo

art. 99 CCII

Finanza FUNZIONALE

5. [sono prededucibili] **anche i finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo** [vecchio art. 182 quater L.F. - finanza «ponte»]

2. finanziamenti interinali e funzionali ex art. 99 CCII (3/5)

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo

art. 99 CCII

Esclusione dal beneficio della prededuzione

6. In caso di successiva apertura della procedura di LG, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:

- a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
- b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).

2. finanziamenti interinali e funzionali ex art. 99 CCII (4/5)

Principi di attestazione Versione 2024

Allegato 2 – Le «altre» attestazioni previste dal CCII (1/2)

art. 99 CCII

2. Verifiche in caso di richiesta di nuovi finanziamenti

- verifica FUNZIONALITA' FINANZIAMENTI all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologazione
[necessaria analisi piano finanziario e sottostante piano economico-patrimoniale]
- verifica CORRISPONDENZA nuovi finanziamenti al fabbisogno finanziario
- accertamento IDONEITA' – STRUMENTALITA' finanziamento alla MSC
[migliori prospettive di *recovery* non realizzabili in assenza di nuova finanza]

3. Giudizio richiesto

- comparazione tra % soddisfo da CP con nuova finanza e % di soddisfo in assenza di nuova finanza (i.e. cessione azienda o liquidazione atomistica)

4. Momento di rilascio dell'attestazione

- *Post* declinazione piano definitivo ma se istanza (giudiziale di autorizzazione) in periodo «interinale», anche *ante* ma necessario acquisire LINEE GUIDA PIANO e proiezione benefici finanziamento e scenario alternativo

4.1 necessario piano finanziario (salvo che funzionalità a MSC palese per ragioni estranee al piano finanziario)

4.2 non richiesto giudizio di veridicità dati aziendali, ma è prassi rendere *negative assurance* su *red flag*

2. finanziamenti interinali e funzionali ex art. 99 CCII (5/5)

Principi di attestazione Versione 2024

**Allegato 2 – Le «altre» attestazioni
previste dal CCII (2/2)**

art. 99 CCII

5. STRUMENTALITA' nuova finanza a MSC

- Per il giudizio di comparazione quantitativa il termine di confronto consiste, di norma, nella liquidazione giudiziale

a) casi in cui sussiste la STRUMENTALITA':

- si genera un risultato positivo e, quindi, un incremento del valore del patrimonio aziendale
- pur generandosi una perdita,, il patrimonio aziendale non subisce una riduzione (non tanto contabile, ma) in termini di valore realizzabile in favore dei creditori
- mediante la nuova finanza, i creditori sono destinatari di un soddisfacimento superiore a quello proponibile in base a un piano che escluda la prosecuzione dell' attività

b) casi in cui NON sussiste la STRUMENTALITA':

- dalla prosecuzione dell'attività deriva una perdita e il valore del patrimonio netto aziendale subisce una riduzione superiore a quella che si genererebbe in caso di cessazione dell'attività

5.1 considerare (anche) ulteriori oneri da interruzione attività (i.e. penali da inadempimenti contrattuali)

5.2 verificare se in assenza dell'approvazione e/o omologazione del CP, la prosecuzione attività e la contrazione dei finanziamenti consentano cmq la MSC

3. finanziamenti esecutivi ex art. 101 CCII

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo

art. 101 CCII

1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo **omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili.**

Esclusione dal beneficio della prededuzione

2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di LG, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando alternativamente:

- il piano di concordato preventivo risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o
- il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.

4. finanziamenti prededucibili dei soci ex art. 102 CCII

Finanziamenti prededucibili dei soci

art.102 CCII

1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c. **[postergazione]**, il beneficio della prededuzione previsto agli artt. 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, **fino all'80% del loro ammontare**.

2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia **acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo**.

postergazione

art. 2467 C.C.

Finanziamenti dei soci

- I. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ~~e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.~~
- II. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.



art. 383 CCII

Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

art. 164 CCII

2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.

sommario

- Inquadramento
 - Contenuti minimi obbligatori del piano
 - Operazioni straordinarie e modifica del piano di concordato
 - Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione»
 - Trattamento dei crediti prelatizi e transazione fiscale
 - Finanza prededucibile
 - **Pagamento dei crediti pregressi**
 - Attestazioni nel concordato preventivo
-

Prestazioni di beni o servizi e retribuzioni «anteriori»

art.100 co . 1 CCII

1. Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, **se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.** L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione

Prestazioni di mutui garantiti da immobili strumentali (co. 2)

art.100 co . 2 CCII

2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, co. 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato **anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a)**, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

art.154 co. 2 CCII



I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Principi di attestazione Versione 2024

Allegato 2 – Le «altre» attestazioni previste dal CCII

1.4 L'attestazione ex art. 100 CCII

sommario

- Inquadramento
 - Contenuti minimi obbligatori del piano
 - Operazioni straordinarie e modifica del piano di concordato
 - Offerte concorrenti e disposizioni sulla «liquidazione»
 - Trattamento dei crediti prelatizi e transazione fiscale
 - Finanza prededucibile
 - Pagamento dei crediti pregressi
 - **Attestazioni nel concordato preventivo**
-

Attestazione «generale»

art. 87 co. 3 CCII

3. Il debitore deposita, con la domanda, la **relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.**

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

[le altre] **Attestazione «speciali»** [nel concordato preventivo]

art. 84 co. 5 CCII	⇒	attestazione di «degrado»	
art. 88 CCII	⇒	attestazione «speciale» sul trattamento dei crediti tributari e previdenziali	
art. 90 co. 4 CCII	⇒	proposte concorrenti	(sola) fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono
art. 95 co. 2 CCII	⇒	prosecuzione di contratti con le PPAA	conformità al piano (del/i contratto/i di cui si chiede è prevista la continuazione) e ragionevole capacità di adempimento [in caso di concordato liquidatorio, anche] che la continuazione (del/i contratto/i) è necessaria per la miglior liquidazione dell'azienda in esercizio

Best practice

- **Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi**, seconda edizione, seconda edizione, 2015 (Università degli Studi di Firenze, Assonime e CNDCEC)
- **Check list particolareggiata D.D. 21.03.2023 Principi per la redazione dei piani di risanamento**, maggio 2022
- **Principi di revisione vigenti**
- **ISAE 3400** («qualità» dei dati prospettici nei piani di risanamento)
- **Principi contabili** in funzione della fattispecie (i.e. OIC 5 in caso di strumenti liquidatori, OIC 19 per il trattamento degli oneri di ristrutturazione, OIC 12 schemi di bilancio e qualificazione bonus da ristrutturazione)
- **Principi di attestazione dei piani di risanamento, versione 2024**

focus veridicità [attestazione generale]

- **strumentale al giudizio di fattibilità del piano di risanamento**
- l'oggetto dell'analisi = **dati indicati nel piano, dalla documentazione allegata allo stesso e dagli elementi necessari alla propria redazione** [*«complessivo sistema dei dati attorno ai quali è costruito il Piano»*]
- *«L'Attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel Piano, della documentazione allegata al Piano e degli elementi necessari alla sua predisposizione, circoscrivendo il proprio perimetro di controllo ai dati di partenza del Piano (“Base dati contabile” o “Spalla di Piano”), su cui si fondano le previsioni del Piano.»* [§ 4.3 Principi attestazione 2024]
- verificare che le **situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie di partenza siano attendibili**, e in grado di fornire un quadro fedele della situazione aziendale, entro la quale sarà desumibile la più recente rappresentazione degli elementi del patrimonio dell'impresa.
- **possibile (entro certi) limiti utilizzo lavoro di terzi**
- **criticità circolarizzazioni e «conferme esterne»**

focus fattibilità [attestazione generale]

- [confutazione] **Diagnostico [e cause della crisi] della crisi**
- comprensione/chiarzza **model di piano** [fonti attive della ristrutturazione e conseguente «destinazione»]
- **solidità del piano** – analisi di sensitività – *stress test*
- [confutazione] corretta quantificazione «**fabbisogno da ristrutturazione**» [attenzione a variabile fiscale]
- conferma - ripristino **legalità capitale [condizioni minimi patrimonio netto]**
- [confutazione] **rispristino condizioni sostenibilità del debito ristrutturato [temi arco di piano vs arco della ristrutturazione]**
- «**condizioni**» della ristrutturazione

focus convenienza

- confutazione **scenario alternativo [che deve essere già declinato nel piano e nella proposta]**
- [tema della simulazione della] **liquidazione giudiziale [riparto «teorico» ed oneri prededucibili]**
- **perizie e/o *opinion* di terzi**
- [tema delle] **specifiche utilità ritraibili da liquidazione giudiziale [attività forensic]**

focus falso in attestazione

Falso in attestazioni e relazioni

art. 342 CCII

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli art. 56 co. 4, 57, co. 4, 58 co. 1 e 2, 62, co. 2, lett. d), 87, co. 3, 88, co.1 e 2, 90, co. 5, 100, co. 1 e 2, espone **informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati**, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà

FNC – documento di ricerca del 25 giugno 2024

- **reato circoscritto alla sola veridicità dei dati aziendali** esaminati ai fini della ristrutturazione dell'impresa in crisi, essendo esclusa ex lege, dalla fattispecie di reato, la fattibilità del piano
- **anche l'omissione di informazioni rilevanti da parte dell'attestatore deve essere riferita alla sola veridicità dei dati aziendali**